



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

Seduta del 24 settembre 2009

Oggetto: Criteri e modalità di rimborso della minore imposta ai Comuni per esenzione ICI da abitazione principale.

LA CONFERENZA STATO – CITTÀ ED AUTONOMIE LOCALI

VISTO l'articolo 1, comma 4 del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93 convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 2008, n. 126 il quale prevede che in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali sono stabiliti criteri e modalità per la erogazione del rimborso ai Comuni derivante, a decorrere dal 2008, dall'esclusione dall'ICI dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, che il Ministro dell'interno provvede ad attuare con proprio decreto secondo principi che tengano conto dell'efficienza nella riscossione dell'imposta, del rispetto del patto di stabilità interno, per l'esercizio 2007, e della tutela dei piccoli Comuni;

VISTA la delibera del 5 agosto 2008 della Conferenza Stato-città ed autonomie locali con la quale sono stati stabiliti i criteri di applicazione dei principi per il rimborso compensativo ai comuni della minore imposta ed il successivo decreto del Ministro dell'Interno del 23 agosto 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 2008, con il quale si è data attuazione a tali criteri;

VISTA la delibera del 3 dicembre 2008 con la quale sono stati stabiliti i criteri di riparto tra i comuni dell'importo di 260 milioni di euro di cui all'articolo 2, comma 8 del decreto legge 7 ottobre 2008, n.154 ed il successivo decreto del Ministro dell'Interno del 9 dicembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 16 dicembre 2008, con il quale si è data attuazione a tali criteri;

VISTO il resoconto, in data 3 dicembre 2008, del tavolo di lavoro istituito presso questa Conferenza, per il monitoraggio dell'applicazione dei criteri e delle modalità di rimborso della minore imposta ai comuni per l'esenzione ICI prima casa;

VISTO l'articolo 77-bis, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, aggiunto dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133, il quale ha previsto la trasmissione, da parte dei comuni al Ministero dell'interno, entro il 30 aprile 2009, della certificazione del mancato gettito accertato, secondo modalità stabilite con decreto del predetto Ministero;

CONSIDERATO che nella seduta di questa Conferenza del 3 giugno 2009 si è convenuto che:





Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

- fermo restando gli stanziamenti di bilancio allo scopo previsti per ciascuno degli anni 2008 e 2009, le risultanze delle certificazioni acquisite ai sensi del predetto l'articolo 77-bis, comma 32, saranno prese in considerazione, sia per il secondo rimborso di dicembre 2009 che per il calcolo delle assegnazioni già disposte a valere sugli stanziamenti per l'anno 2008;
- verranno adottati in linea generale i criteri già stabiliti per l'erogazione 2008;

RITENUTA pertanto l'esigenza di pervenire ad una successiva e aggiornata intesa su criteri e modalità di riparto;

VISTO gli esiti della riunione tecnica del 21 settembre 2009 come da resoconto che si allega, durante la quale sono state individuate le nuove percentuali di riduzione di cui all'articolo 2 comma 1 del decreto del Ministro dell'interno 23 agosto 2008 e si è altresì convenuto che gli adempimenti conseguenti saranno conclusi entro il mese di dicembre, fermo restando gli eventuali controlli da parte della Corte dei conti che potrebbero portare ad operazioni di recupero sui singoli enti;

DELIBERA

1. Per l'anno 2008 e 2009, gli stanziamenti per il rimborso ICI da abitazione principale, previsto dall'articolo 1, comma 4, del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 2008, n. 126, saranno ripartiti, secondo criteri e modalità di cui al decreto del Ministro dell'interno 23 agosto 2008, sulla base delle certificazioni di cui al predetto articolo 77-bis, comma 32, del decreto-legge n. 112/2008, aggiunto dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133.

2. Le percentuali di riduzione di cui all'articolo 2, comma 1, del richiamato decreto del Ministro dell'interno 23 agosto 2008, sono confermate per l'anno 2008, come segue:

- meno 3 per cento, nel caso di punteggio complessivo pari a -2 ;
- meno 1,8 per cento, nel caso di punteggio complessivo pari a -1;
- meno 0,6 per cento, nel caso di punteggio complessivo pari a zero

e, per l'anno 2009, sono determinate nelle seguenti misure:

- meno 1,8 per cento, nel caso di punteggio complessivo pari a -2 ;
- meno 1,1 per cento, nel caso di punteggio complessivo pari a -1;
- meno 0,4 per cento, nel caso di punteggio complessivo pari a zero.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

3. Sia con riferimento all'annualità 2008 che al pagamento relativo al conguaglio della prima rata 2009 e della 2° rata del rimborso 2009, i relativi adempimenti saranno conclusi entro il mese di dicembre.

4. Per gli orientamenti applicativi di dettaglio sono richiamati, quelli riportati nel Resoconto del tavolo di lavoro per il monitoraggio dell'applicazione dei criteri del 14 gennaio 2009, integrati per i successivi sviluppi intervenuti circa le certificazioni del mancato gettito accertato da considerare, nonché per il riferimento alla data del 21 settembre 2009, in luogo di quella del 6 febbraio 2009, per la trasmissione di eventuali rettifiche dei certificati di bilancio o per la conferma del riscosso ICI.



Il Segretario
Dott.ssa Marcella Castronovo

Marcella Castronovo



Il Ministro dell'interno
On.le Roberto Maroni

Roberto Maroni

